

## STATUTO

**COOPERATIVA 19 - SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE -  
ONLUS - IMPRESA  
SOCIALE**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARSIE' BL BORGO SAN LORENZO  
21

Numero REA: BL - 420319

Codice fiscale: 01232720258

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 02-08-2019 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**Allegato "A" al numero 642 della raccolta.**

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"COOPERATIVA 19 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**

**ONLUS - IMPRESA SOCIALE"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

È costituita una società cooperativa sociale, di tipo sia "A" che "B" ai sensi della Legge numero 381/1990, denominata "COOPERATIVA 19 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS - IMPRESA SOCIALE", retta dalle norme del codice civile sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Trascorso il termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, la Società assumerà la denominazione sociale "COOPERATIVA 19 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE - IMPRESA SOCIALE".

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Arsiè (Belluno), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, filiali, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e recapiti anche altrove.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.

**Articolo 3 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, mediante delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

**TITOLO II**

**DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

**Articolo 4 - Normativa generale**

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente Statuto e nei relativi regolamenti interni, quelle contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, contenente "La disciplina delle società cooperative" nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Libro medesimo del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

**Articolo 5 - Normativa speciale**

Alla Cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni previste dalla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 riguardante la disciplina delle "Cooperative Sociali", le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 155 del 24 marzo 2006 e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, integrata dal Decreto Legislativo 20 luglio 2018 n. 95 riguardante la disciplina dell'impresa sociale, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 4

dicembre 1997 n. 460, articolo 10, riguardante la disciplina delle "Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale", nonché la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 riguardante la disciplina del "Terzo settore".

### **TITOLO III**

#### **REGIME MUTUALISTICO - SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

##### **Articolo 6 - Scopo Mutualistico**

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso - la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi e di tutte le attività connesse ad esso riconducibili ai sensi dell'art. 1, lettera a) e lettera b) della legge n. 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La Cooperativa potrà anche aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono in iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi di enti saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

La Cooperativa orienta la propria gestione secondo i criteri della mutualità prevalente di cui all'art. 2513 del Codice civile pertanto:

- a) Fatto divieto distribuire i dividendi;
- b) Fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- c) In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le variazioni che eventualmente verranno apportate dalla legge ai parametri sopra indicati avranno effetto anche sui suddetti limiti, intendendoli modificati dalla legge medesima.

#### **Articolo 7 - Oggetto sociale**

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 1 lettera a) e lettera b) della Legge n. 381/91, ha come oggetto al fine di raggiungere lo scopo sociale previsto all'articolo 6 (sei) del presente Statuto, considerati i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati ha per oggetto lo svolgimento in forma diretta, appalto, convenzione, accordo contrattuale o di programma, concessione con Enti Pubblici o Privati o mediante qualsiasi altra forma prevista dalla normativa in materia di attività nei settori quali:

#### **PARTE "A"**

- L'intervento nel campo socio - assistenziale, riabilitativo, sanitario, educativo e formativo, con la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi. La Cooperativa intende inoltre gestire, organizzare e promuovere un sistema integrato di interventi e servizi alla persona:

- servizi socio-sanitari, assistenza favore di minori, anziani, disabili psicofisici e soggetti svantaggiati in genere, anche integrata con attività infermieristiche e sanitarie, nel caso anche domiciliare oppure presso centri di servizio appositamente allestiti e messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- progettazione, organizzazione e gestione di centri diurni

e residenziali, centri di accoglienza e comunità terapeutiche e/o educative, servizi di assistenza e ludico-ricreativi in residenze sociali assistite e in centri diurni per anziani, case di riposo o di cura, centri servizi per anziani, luoghi di soggiorno;

- progettazione, organizzazione e gestione di strutture di accoglienza residenziale e semi-residenziale per persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, persone affette da disturbi psichiatrici, nonché persone in stato di disagio sociale, in residenze protette e/o semiprotette, case di riposo, comunità alloggio e simili;
- gestione di centri di formazione e preformazione professionale e di socializzazione per soggetti portatori di handicap psicofisici;
- interventi di sostegno e di inserimento sociale di soggetti stranieri e pratiche relative, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione;
- progettazione e gestione di case-famiglia per minori e non, di mini appartamenti e/o nuclei alloggio per portatori di handicap psicofisici, anziani o persone svantaggiate in genere;
- attività e servizi di riabilitazione, accompagnamento ed attività rieducative rivolte alle persone in particolar modo a disabili e anziani;
- trasporto e accompagnamento di minori, anziani e disabili;
- la gestione dei servizi di trasporto pazienti in trattamento emodialitico con auto o ambulanza o a piedi con barella;
- la gestione dei servizi di accompagnamento per visite mediche anche interno alle strutture sanitarie con qualsiasi mezzo anche a piedi con barelle e ogni altro strumento adatto allo scopo;
- la gestione del servizio di ambulanze per manifestazioni sportive ed altri eventi, e la fornitura di ambulanze ad enti pubblici e privati, per lo svolgimento di servizi vari;
- la prestazione di servizi finalizzati all'assistenza sanitaria e all'esecuzione di operazioni di soccorso in supporto alla struttura pubblica e privata e a richiesta di privati cittadini;
- lo svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di trasporto infermi ed emergenza 118 con ambulanza;
- servizio di elisoccorso nonché il noleggio e l'affitto di attrezzature occorrenti per lo svolgimento di tali attività;
- attività di gestione di poliambulatori medici specialistici, riabilitativi, ecc. (anche in convenzione);
- attività di gestione di strutture per l'accoglienza residenziale extraospedaliera.
- Animazione a favore di giovani e adolescenti, in comunità e no, anche in presidi ospedalieri;
- organizzazione di vacanze e soggiorni estivi;
- progettazione e gestione di asili-nido, scuole materne, lu-

doteche, centri di lettura, biblioteche;

- gestione di corsi di attività motoria e psicomotoria per minori, portatori di handicap e anziani;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o aggiornamento per operatori sociali; - organizzazione e gestione di attività di orientamento al lavoro;
- organizzazione e gestione di servizi di mensa, preparazioni e distribuzione dei pasti, nello svolgimento dell'attività sociale;
- organizzazione e gestione delle attività di ristorazione (privata, pubblica e para-pubblica) con gestione diretta o assunzione in appalto di strutture quali ristoranti, trattorie, mense, bar, tavole calde, spacci, rosticcerie buffet, alberghi, soggiorni, camping, villaggi turistici, strutture di turismo sociali, catering, ristorazione scolastica, ristorazione sanitaria ed assistenziale ed attività similari o complementari quali ad esempio gestione di colonie, attività educative di sorveglianza e doposcuola, servizi di segreteria, trasporti e pulizie;
- servizi per agevolare l'integrazione e l'inserimento di persone svantaggiate ai sensi ex art. 4 legge 381/1991 e segg., anche tramite contratti di affidamento lavori in convenzione con privati o Enti Pubblici;
- produzione di prodotti alimentari, commercializzazione degli stessi e di altri generi affini;
- gestione di attività finalizzate all'inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione, svantaggio e marginalità;
- attività di promozione delle pari opportunità e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e per l'affermazione dei loro diritti;
- attività di sensibilizzazione e promozione delle strutture pubbliche e private operanti nel territorio sulle tematiche dell'accoglienza e dei bisogno socio-sanitari ed educativi delle persone;
- partecipazione ad attività nazionali ed internazionali di cooperazione, progettazione e realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
- servizi di produzione e commercializzazione di pubblicazioni, libri, riviste specializzate e qualsiasi altro strumento atto a promuovere una cultura educativa, sociale e sanitaria, dell'infanzia, dei minori, dei portatori di handicap, dei disagiati in genere;
- rappresentanza di prodotti anche alimentari inerenti all'attività;
- attività di consulenza nell'individuazione e gestione del personale domestico e/o sociosanitario;
- consulenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia;
- accoglienza umanitaria e in integrazione sociale dei mi-

granti;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate;

- servizi di lavanderia e pulitinto-lavanderia.

**PARTE "B"**

In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione, in forma stabile ovvero temporanea di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi alla legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriali, agricolo, artigianale, commerciale turistico e dei servizi, sia direttamente, sia assumendone in convenzione, in appalto e in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da Enti Pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

- Gestione di servizi per biblioteche quali la catalogazione, classificazione del libro antico e moderno, riordinamento di fondi librari, riordinamento e riorganizzazione di archivi storici, comunali e ecclesiastici, sviluppo di servizi biblioteconomici, dalle nuove acquisizioni alla promozione della lettura;

- Organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;

- Organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;

- La coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;

- la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose.

- L'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizza-

zione culturale e turistica del territorio.

- La gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione turistica, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli eventi del territorio;
- L'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano.
- L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinati a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;
- raccolta cascami e riciclaggio rifiuti, gestione tecnica e amministrativa di piazzole ecologiche, ecocentri;
- L'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici, anche di interesse storico artistico e/o culturale.
- Gestione di servizi di sportello al pubblico quali per esempio gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi informativi.
- L'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie, ostelli, agriturismo, campeggi, ecc);
- L'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini.
- Organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare.
- Organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni locali.
- L'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
- L'organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzio-

ne di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione.

- Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi.

- Gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa.

- La gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione.

- Progettare, organizzare ed esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, terno-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione.

- La promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati.

- La promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, aderire ad enti ed organismi consortili, economici, fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo.

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali: perciò,

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziarie, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e attinenti comunque, indirettamente o direttamente, ai medesimi, nonché, tra l'altro a solo titolo esemplificativo:

- costruire fabbricati, quali stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993, e della circolare C.I.R.C. del 3 marzo 1994;
- Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.
- Stipulare convenzioni con Enti pubblici.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero, tramite la partecipazione a gare e incanti pubblici e privati e le forniture in genere.

La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimenti e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo

sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; per le medesime finalità potrà contrarre mutui, apertura di linee di credito ed anticipazioni in conto corrente o altra forma tecnica, operazioni di leasing o factoring e qualsiasi altra forma di finanziamento con Istituti di credito e Società fiduciarie. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

#### **Articolo 8 - Esercizio dell'attività**

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori lavoratori nel rispetto delle specifiche normative in materia, e delle prestazioni di natura integrativa e non sostitutiva rese dei soci cooperatori in regime di "volontariato".

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali mutualistici, i soci cooperatori lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

La Cooperativa potrà avvalersi anche delle prestazioni di soggetti diversi dai soci ed in particolare:

- di lavoratori subordinati di cui all'articolo 2094 Codice Civile e seguenti;
- di lavoratori autonomi, parasubordinati o di professionisti, nelle diverse e possibili forme consentite dalla legislazione vigente, ivi compreso il rapporto di associazione in partecipazione o nella tipologia del lavoro accessorio o occasionale;
- di ogni altro tipo di collaborazione autonoma di consulenza resa anche da associazioni, società, consorzi e gruppi di interesse europeo (G.E.I.E);
- di soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità e/o con messa alla prova o di soggetti rientranti nei progetti di servizio civile regionale o nazionale.

#### **Articolo 9 - Coinvolgimento dei soci lavoratori e dei destinatari delle attività**

La Cooperativa, anche al fine di consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività, invierà comunicazioni sugli aspetti che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prestati o scambiati e indirà specifiche riunioni allo scopo di esaminare eventuali osservazioni o proposte.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà indire apposite riunioni al fine di consultare soci lavoratori e destinatari delle attività.

**TITOLO IV**  
**SOCI COOPERATORI**

**Articolo 10 - Requisiti dei soci**

Il numero dei soci è illimitato e non inferiore al minimo stabilito dalla legge nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 Codice Civile. Può essere compreso tra le tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche, pertanto, nel caso di cooperative con almeno nove soci possono altresì divenire soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Se, durante la vita della società cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' inoltre fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie di seguito indicate.

**Articolo 11 - Soci Cooperatori, Conferimento e Quote**

I soci cooperatori ordinari:

- condividono lo scopo sociale della Cooperativa;
- riconoscono nella Cooperativa una comunità di persone in grado di soddisfare i propri bisogni o i bisogni dei loro familiari, impegnandosi secondo i propri interessi e le necessità soggettive per il raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa;
- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e

alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;  
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale;  
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

I conferimenti dei soci cooperatori sono rappresentati da quote nominative ciascuna del valore di Euro 25,00 (Euro venticinque e centesimi zero). Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due, mentre i soci cooperatori volontari e fruitori devono sottoscrivere almeno una quota. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

Possono assumere la qualifica di socio cooperatore gli appartenenti alle seguenti categorie:

**1)** - soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono tutti i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Sono altresì soci lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, le persone svantaggiate e deboli, di cui all'articolo 4 Legge 381/91 e all'articolo 3 della Legge Regionale 26/2006 "lavoratori di cooperative di tipo B".

I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

**2)** - soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono direttamente od indirettamente, in qualità di utenti o come loro familiari, dei servizi sociali, assistenziali ed animativi gestiti dalla Cooperativa;

**3)** - soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91, nei limiti previsti dalla legge ed in conformità con quanto previsto da apposito regolamento.

Ai soci volontari, le cui prestazioni potranno essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego per operatori professionali:

- non saranno applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato, autonomo ed accessorio, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- potrà essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

**Articolo 12 - Domanda di ammissione**

Chi desidera diventare socio sia ordinario che speciale deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indicare:

- a) - il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) - la categoria di soci tra i quali si intende essere inseriti;
- c) - la dichiarazione, se soggetto extracomunitario, di essere in regola con le disposizioni vigenti in tema di immigrazione;
- d) - qualora si faccia richiesta di ammissione tra i soci lavoratori, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente Statuto e con l'apposito regolamento;
- e) - qualora si faccia richiesta di ammissione tra i soci cooperatori fruitori o volontari, l'indicazione dei bisogni, delle necessità, o delle motivazioni personali possedute per i quali si determina il rapporto mutualistico con la Cooperativa in conformità con il presente Statuto e con l'apposito regolamento;
- f) - l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- g) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- h) - la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente Statuto.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 10 (dieci).

#### **Articolo 13 - Categoria speciale di soci**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle già individuate nel presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Articolo 14 - Procedura di ammissione**

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la re-

lativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 15 - Obblighi dei soci cooperatori**

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'Organo Amministrativo:

- il capitale sociale sottoscritto;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Organo Amministrativo;
- gli ulteriori versamenti stabiliti dall'Organo Amministrativo nel periodo precedente all'ammissione.

I soci cooperatori lavoratori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

Tutti i soci cooperatori, infine, al pari delle altre categorie di soci, si obbligano ad osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

#### **Articolo 16 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di esaminare il Libro dei soci e il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il Libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esercizio di questo ultimo diritto è possibile attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

#### **Articolo 17 - Compensi ai soci cooperatori lavoratori**

Ai soci cooperatori lavoratori, spetterà un compenso per il

conferimento della loro opera che dovrà tener conto della quantità e della qualità del lavoro prestato, della particolare natura associativa del rapporto socio-cooperativa e delle esigenze sociali.

**Articolo 18 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale o per causa di morte.

**Articolo 19 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

**Articolo 20 - Esclusione**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via

definitiva la fruizione dei servizi;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dal Organo Amministrativo, non adempia entro 60 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali".

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 39 e 40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

#### **Art. 21 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 22 e 23, non avendo gli eredi del socio defunto il diritto di subentrare nella qualità di socio.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **Articolo 22 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione**

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle

perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

**Articolo 23 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera dell'Organo Amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi perchè dichiarati interdetti/inabilitati o falliti, nonché per incompatibilità o perchè inadempienti dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

**TITOLO V**

**PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO, RIPARTO DEGLI UTILI**

**Articolo 24 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio

non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 26 (ventisei) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Articolo 25 - Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, relativamente all'aspirante acquirente, le indicazioni necessarie con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso secondo la clausola arbitrale di cui al presente statuto.

#### **Articolo 26 - Esercizio sociale e progetto di bilancio e bilancio sociale**

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 (cento-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Organo Amministrativo deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.</p> <p>Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.</p> <p>Il bilancio sociale deve contenere il riferimento alle attività intraprese per il coinvolgimento di lavoratori ed utenti ed al monitoraggio sulle finalità sociali posto in essere dagli organi di controllo, se nominati.</p> <p>Il bilancio sociale deve essere presentato all'Assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.</p> <p>Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.</p> <p>La Cooperativa dà ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, sia cartacei sia telematici.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 27 - Destinazione dell'utile</b></p> <p>L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali, qualora si realizzino, destinandoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;</li><li>b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;</li><li>c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;</li><li>d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.</li></ul> <p>L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.</p> <p>L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 28 - Ristorni</b></p> <p>L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, in favore dei soci operatori trat-</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

tamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori possono essere erogati sia a titolo di retribuzione sia a titolo di aumento delle quote di capitale sociale di ogni socio.

Nel caso vengano attribuiti attraverso maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- riconoscere l'assunzione di responsabilità;
- riconoscere la professionalità;
- riconoscere l'adesione al progetto della Cooperativa.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del numero delle quote sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

#### **TITOLO VI**

##### **DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

###### **Articolo 29 - Organi sociali**

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

###### **Articolo 30 - Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile dell'Organo di controllo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni decisione dei soci dovrà essere adottata mediante deli-

berazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 34 (trentaquattro).

#### **Articolo 31 - Assemblea**

L'Assemblea è la riunione di tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Possono esercitare il diritto di voto i soci ammessi nella società da almeno tre mesi.

Essa, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata in Italia anche fuori della sede sociale.

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 30 (trenta) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata A.R., Pec, raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e delle materie da trattare, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale.

Nello stesso avviso possono essere indicati anche il giorno e l'ora fissati per la seconda convocazione.

#### **Articolo 32 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In materia di approvazione o modifica del Regolamento Interno, di revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di modifica dello statuto, dello scioglimento anticipato o della proroga della società, le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata di tanti soci che rappresentano più del 50% (cinquanta per cento) dei soci aventi diritto di voto.

#### **Articolo 33 - Votazioni**

Per le votazioni si procederà con voto palese, adottando il sistema della alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-

za assoluta con voto segreto ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Articolo 34 - Voto**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 (tre) mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Articolo 35 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Articolo 36 - Amministrazione**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede della nomina, e dura in carica tre esercizi.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Spetta all'Assemblea nominare l'organo amministrativo. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. All'amministratore revocato non compete alcun diritto al risarcimento del danno. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più componenti del consiglio, verrà provveduto alla sostituzione nei modi previsti dall'art. 2386 del co-

dice civile. Nel caso la maggioranza dei consiglieri eletti, presenti le proprie dimissioni si deve intendere dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

#### **Articolo 37 - Compiti degli amministratori**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l'adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea e pertanto a titolo meramente esemplificativo potrà tra l'altro deliberare sugli acquisti immobiliari, sugli appalti, sull'assunzione di mutui anche ipotecari, sulla conclusione di contratti di locazione finanziaria anche immobiliare, sulla costituzione, modificazione od estinzione di qualsiasi diritto reale, sul conferimento di procure speciali, sui programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci, sull'assunzione e licenziamento del personale della cooperativa, fissandone nei limiti stabiliti dalla legge retribuzioni e mansioni, predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc.

Potrà tra l'altro anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché compromettere, nei limiti consentiti dalla legge, in arbitri anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti degli articoli 2381 e 2544 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

#### **Articolo 38 - Convocazioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa

convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax o telegramma almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e, se nominato, l'intero Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video/audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni assunte in forma di deliberazione assembleare sono prese a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 39 - Presidente e rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, gli amministratori delegati nei limiti della delega, hanno la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza della Società spetta al Vice Presidente.

#### **Articolo 40 - Organo di controllo e revisione legale dei conti**

La società può, o nei casi in cui sia obbligatorio per legge deve nominare un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo (Sindaco unico) o da tre membri effettivi e due supplenti (Collegio Sindacale) in possesso dei requisiti di legge, o un revisore in possesso dei requisiti di legge.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai pote-

ri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

L'organo di controllo - se non previsto diversamente dalla legge - esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci non decidano di affidare la revisione legale ad un soggetto esterno, avente i requisiti di legge.

#### **TITOLO VII**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

###### **Articolo 41 - Scioglimento anticipato**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

###### **Articolo 42 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- se dovuto, ad altra cooperativa "Ente del Terzo Settore", previo parere previsto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo n. 460/97 e dell'articolo 48, comma 8, del D.P.R. 22.23.1986 numero 917, in combinato disposto con l'articolo 8, comma 23, del D.L. numero 16/2012, convertito nella legge 44/2012.

#### **TITOLO VIII**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

###### **Articolo 43 - Clausola arbitrale**

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci - purché inerenti diritti disponibili per cui non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero - devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sinda-

ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitro dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

L'accettazione espressa della presente clausola è condizione di proponibilità della domanda di adesione da parte di nuovi soci.

#### **Articolo 44 - Regolamenti**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea a maggioranza .

#### **Articolo 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

La Cooperativa è a mutualità prevalente per cui sono esplicitamente previsti nel presente statuto e dovranno essere di fatto osservati i seguenti principi:

- Divieto di distribuire dividendi in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 2514 del Codice Civile;
- Divieto di distribuire le riserve tra i soci operatori;
- Obbligo di devoluzione del patrimonio sociale all'atto dello scioglimento dedotti soltanto il capitale sociale ed eventuali dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Articolo 46 - Rinvio**

Per quanto non è regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità prevalente agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

FIRMATO: CESCATO MIRCO

FIRMATO: GASPERIN MARCO

FIRMATO: GASPERIN DINO

FIRMATO: MARIO VANIN

FIRMATO: ZAETTA MARCO

FIRMATO: VAGO MARINO

FIRMATO: SARA CIMA

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22/2/2007 mediante modello unico informatico.  
Atto in corso di registrazione presso l'Ufficio del Registro di Feltre.  
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto analogico ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.  
Feltre, 24 luglio 2019